

## Lo stato dell'arte sulla *better regulation* europea attraverso il report finale della Commissione Juncker

di Simone Annaratone

Il 15 aprile 2019 la Commissione europea guidata da Jean-Claude Juncker ha pubblicato il report *Legiferare meglio: bilancio e perseveranza nell'impegno*<sup>1</sup>. Tale documento riepilogativo e i suoi allegati (il dossier tecnico<sup>2</sup> e la specifica scheda informativa) si configurano come traguardo conclusivo del percorso che la Commissione ha inaugurato nel maggio 2015 con l'avvio delle riforme sul sistema europeo di *better regulation*, tramite l'approvazione dell'Agenda *Legiferare meglio per ottenere risultati migliori*<sup>3</sup>.

In prossimità del finale di mandato, la Commissione europea ha voluto tracciare un bilancio sul funzionamento degli strumenti e delle

procedure impiegati nel nuovo corso della *better regulation*, in modo da individuare i punti di forza, gli elementi problematici e i principali insegnamenti per gli sviluppi futuri.

Gli strumenti utilizzati per l'espletamento di tale *mission* comprendono le valutazioni di soggetti esterni (l'OCSE<sup>4</sup> e la Corte dei conti europea<sup>5</sup>), i report del Regulatory Scrutiny Board e un ampio spettro di attività consultive. In quest'ultimo ambito è opportuno evidenziare la consultazione pubblica generale (rivolta sia ai semplici cittadini che agli *stakeholders* e operativa nel periodo luglio-ottobre 2018)<sup>6</sup>, le riunioni di ascolto che la Commissione ha organizzato con i funzionari dei massimi organi dell'Unione europea (Parlamento, Consiglio, Comitato delle regioni, Comitato economico e sociale), le interviste ai dipendenti della Commissione coinvolti nei processi di *better regulation* e il sondaggio interno alla Piattaforma REFIT, raccolto in uno specifico parere<sup>7</sup>.

Il resoconto della Commissione sui quasi 4 anni di operatività della nuova Agenda è articolato in 4

1 COM(2019) 178, *Better regulation: taking stock and sustaining our commitment*.

2 *Taking stock of the Commission's Better Regulation Agenda*, Documento di lavoro di accompagnamento alla Comunicazione COM(2019) 178.

3 COM(2015) 215, *Better regulation for better results – An Eu Agenda*. Per una panoramica sulla struttura e sui meccanismi del sistema europeo di *better regulation*, a seguito delle innovazioni introdotte dall'Agenda 2015, si rimanda a: L. Tafani (a cura di) (2015), *Better regulation for better results. Momenti, soggetti e obiettivi delle politiche europee per la qualità della regolamentazione*, Dossier Esperienze, n. 5, Senato della Repubblica, Ufficio Valutazione Impatto, Roma; E. Cavalieri (2016), *Il quadro internazionale ed europeo*, par. 1.3. *L'Europa*, in F. Cacciatore e F. Di Mascio (a cura di), *L'analisi di impatto e gli strumenti per la qualità della regolazione. Annuario 2015*, Roma, Osservatorio AIR, pp. 33-45. Per una riflessione (in chiave critica) sulla riforma del 2015, si veda: F. Sarpi (2015), *Il nuovo pacchetto della Commissione UE sulla better regulation: solo molto fumo?*, in «Rassegna trimestrale dell'Osservatorio AIR», n. VI/3, pp. 6-9; C. M. Radaelli (2018), *Halfway through the Better Regulation Strategy of the Juncker Commission: What does the evidence say?*, in «Journal of Common Market Studies», vol. LVI, n. S1, pp. 85-95.

4 OECD (2018), *Regulatory Policy Outlook 2018*, Paris, OECD Publishing.

5 European Court of Auditors (2018), *Ex-post review of EU legislation: a well-established system, but incomplete*, Special Report n. 16, Luxembourg. Si veda anche G. Perniciaro (2019), *Il bilancio della Corte dei Conti europea sul riesame ex post della legislazione UE*, in «Rassegna trimestrale dell'Osservatorio AIR», n. X/2, pp. 6-10.

6 Per una disamina dei risultati della consultazione, inseriti all'interno della cornice sistemica europea, si veda S. Annaratone (2019), *Better Regulation in Europa. Il bilancio di cittadini e stakeholders sulla Commissione Juncker*, in «Rassegna trimestrale dell'Osservatorio AIR», n. X/2, pp. 11-15.

7 REFIT Platform (2019), *Opinion resulting from the dedicated stocktaking survey – Future prospects*, n. XXII.10.a, Bruxelles.

Lo stato dell'arte sulla *better regulation* europea attraverso il report finale della Commissione Juncker, di Simone Annaratone

macro-aree d'intervento, ciascuna dotata di strumenti ben definiti e animata da obiettivi assai ambiziosi. Il primo campo d'azione è contrassegnato dall'apertura dei processi di elaborazione delle politiche al fine di promuovere la partecipazione di cittadini e *stakeholders*, tramite la predisposizione e l'impiego di strumenti idonei a raccogliere contributi esterni durante il ciclo di *policy*. La seconda area d'intervento si focalizza sul miglioramento degli strumenti operativi fondamentali all'interno della strategia di *better regulation* europea (valutazioni d'impatto, valutazioni *ex post* e controllo indipendente della qualità). Il terzo macro-obiettivo comprende l'adeguamento continuo della legislazione esistente in base alle sue finalità, rendendo il *corpus* normativo progressivamente più semplice e meno oneroso. S'inserisce all'interno di questa prospettiva il lancio della Piattaforma REFIT. Infine, il quarto ambito d'azione è rivolto a un'impostazione della strategia di *better regulation* in ottica condivisa e collaborativa tra le più importanti istituzioni dell'Unione e gli Stati membri. In proposito, lo strumento cardine è l'Accordo interistituzionale, stipulato il 13 aprile 2016 tra Commissione, Parlamento e Consiglio.

### Strumenti di ascolto: poche luci, molte ombre

Sul primo punto, nonostante i miglioramenti indotti dalla riforma del 2015, permangono estese zone d'ombra, a cominciare dai meccanismi di *feedback*. La possibilità di fornire commenti e osservazioni su tabelle di marcia (*roadmaps*), valutazioni d'impatto iniziali (*inception impact assessments*) e bozze degli atti delegati (*delegated acts*) e degli atti di esecuzione (*implementing acts*) ha prodotto livelli di risposta e di interazione tendenzialmente bassi, soprattutto da parte dei semplici cittadini. Va rimarcato, comunque, che si tratta di tipologie di ascolto con finalità assai eterogenee. La pubblicazione delle *roadmaps* e delle valutazioni iniziali punta ad anticipare l'immissione degli *stakeholders* nel processo partecipativo,

mentre la finestra aperta sugli atti delegati e sugli atti di esecuzione mira a raccogliere contributi riguardo ad atti specifici che prima della riforma del 2015 erano ancora "chiusi".

Emerge, dunque, una limitata conoscenza e una scarsa consapevolezza del pubblico medio su questa categoria di strumenti tecnici che vengono impiegati soprattutto da professionisti in quanto rappresentanti di aziende e organizzazioni. Lo stesso *trend* è riscontrabile sui *feedback* delle proposte elaborate e già approvate dalla Commissione, che in generale non godono di un elevato interesse tra i singoli cittadini (a eccezione di quegli atti inerenti tematiche assai popolari, sensibili e trasversali come l'inquinamento degli oceani, i fondi per la difesa o l'acqua potabile). La causa di questa disaffezione va probabilmente ricercata nella percezione di scarsa utilità di contributi forniti su atti e argomenti per i quali la Commissione si è già pronunciata.

Migliore è lo scenario prodotto dall'introduzione di una finestra consultiva di 12 settimane, a supporto di ogni valutazione d'impatto e di ogni valutazione *ex post* (retrospettiva). Dal 2015 sono state indette oltre 400 consultazioni, ma solo alcune (focalizzate su argomenti d'interesse comune e altamente impattanti) hanno generato volumi ingenti di interazioni (la consultazione sull'ora legale ha attratto 4.5 milioni di risposte, quella sulla direttiva per gli *habitat* naturali ha fatto registrare oltre mezzo milione di contributi, mentre la consultazione sugli sviluppi della politica agricola comune ha raccolto più di 300mila interventi). Questi dati fanno trasparire un ricorso massiccio a consultazioni che raramente riescono a catturare un'attenzione diffusa.

Anche qui non mancano le critiche da parte degli *stakeholders*, che pongono l'accento sull'alto numero di consultazioni e sui connessi disagi (in termini di richieste eccessive e sforzi notevoli) sostenuti per l'elaborazione di risposte, contributi e osservazioni. In proposito, anche alcuni tecnici della Commissione chiedono una interpretazione più flessibile del requisito che obbliga ogni valutazione d'impatto e ogni valutazione *ex post* ad

Lo stato dell'arte sulla *better regulation* europea attraverso il report finale della Commissione Juncker, di Simone Annaratone

essere accompagnata da una specifica consultazione. Secondo la loro opinione, la necessità di una consultazione pubblica va stabilita caso per caso, a seconda del contesto normativo in cui si colloca. Inoltre, gli *stakeholders* auspicano una maggiore trasparenza nella presentazione e nell'impiego dei risultati (il 40% di chi ha partecipato alla consultazione generale si è dichiarato insoddisfatto su come la Commissione rende noti gli esiti delle consultazioni relative ai singoli provvedimenti e su come queste informazioni vengono utilizzate).

La traduzione dei questionari in tutte le lingue degli Stati membri rappresenta senz'altro un deciso passo in avanti nell'ottica di un più esteso e profondo coinvolgimento dei cittadini nei meccanismi di *policy making*. Questo accorgimento, però, da solo non è sufficiente. Lo testimoniano le scarse conoscenze che gran parte della popolazione europea continua ad avere sulle opportunità d'incidere nei processi decisionali. Chi ha familiarità con la materia, invece, sottolinea la necessità di questionari consultivi più brevi, meno tecnici e meno faziosi. A riguardo, sono preoccupanti le dichiarazioni di alcuni funzionari della Commissione che hanno ammesso «di non avere le competenze necessarie per redigere questionari appropriati, comprensibili ed efficaci»<sup>8</sup> e hanno espresso il bisogno di più formazione e assistenza specializzata. Altri funzionari, invece, avanzano dubbi sulla reale utilità delle consultazioni nel raccogliere elementi informativi rilevanti, specialmente quando sono posti all'attenzione del pubblico provvedimenti normativi molto tecnici. In questi casi, sarebbero opportune «consultazioni mirate»<sup>9</sup>.

### Valutazioni e controllo: tra insidie e critiche

Sul secondo punto, il miglioramento degli strumenti operativi centrali nella strategia di *better*

*regulation*, è emblematica (in negativo) la percentuale di proposte, approvate dalla Commissione tra il 2015 e il 2018, sprovviste di valutazione d'impatto (circa il 28% del totale). Tale cifra unisce il quantitativo di proposte per le quali non è risultata obbligatoria, in base alla normativa di riferimento, l'adozione di una *impact assessment* dedicata (il 19.5%), con l'8.5% dei provvedimenti per i quali è stata applicata un'eccezione. Il motivo più comune di deroga è dato dalla necessità di legiferare in fretta durante situazioni di particolare tensione, legate a crisi economiche, migratorie o per la sicurezza dell'Unione. C'è poi un 7% di casi in cui la Commissione, andando contro i suoi stessi principi fondamentali, non ha comunicato le motivazioni connesse alla mancanza della valutazione d'impatto.

La società civile e la comunità scientifica, oltre a quella del *business*, considerano l'assenza delle valutazioni d'impatto una grave insidia per la trasparenza e la credibilità dell'impianto strutturale su cui si regge il sistema europeo di *better regulation*<sup>10</sup>. Per alcuni funzionari della Commissione, le eccezioni minano addirittura la corretta applicazione e il funzionamento armonico dell'Agenda *Legiferare meglio* tra i dipartimenti della stessa Commissione.

Anche riguardo ai criteri e alle dimensioni della valutazione c'è un appello comune e trasversale per l'estensione del *focus* alla società nel suo complesso, includendo argomenti sensibili come l'uguaglianza, la salute, la lotta alla povertà, la salvaguardia dei diritti inalienabili e la tutela degli standard ambientali. Viene, inoltre, invocata l'attenzione sugli impatti puntuali verso singoli individui, singoli Stati membri o singoli settori economici e meno verso quantitativi aggregati. In proposito, va precisato che negli ultimi anni la Commissione ha sviluppato varie metodologie per le valutazioni d'impatto territoriali, impiegate soprattutto in

<sup>8</sup> Documento di lavoro di accompagnamento alla Comunicazione COM(2019) 178, p. 18.

<sup>9</sup> *Ibidem*.

<sup>10</sup> *Ivi*, p. 20.

presenza di marcate differenze tra aree regionali. Il coinvolgimento delle istituzioni locali, dunque, si configura come essenziale per migliorare la qualità dell'analisi degli impatti su scala territoriale.

La qualità dell'analisi è anche fortemente condizionata dalla disponibilità di informazioni. Nelle loro interviste, i tecnici della Commissione hanno acceso i riflettori proprio sulle «difficoltà nell'ottenere dati affidabili ed esaurienti e nell'applicare le metodologie di analisi in maniera coerente e trasparente tra i vari campi di *policy* e tra i vari Stati membri»<sup>11</sup>. Le valutazioni d'impatto, quindi, assumono quasi sempre i connotati del compromesso e risultano spesso già obsolete e superate nel momento in cui vengono pubblicate poiché gli emendamenti, apportati durante la fase di negoziazione tra i co-legislatori europei, sono raramente oggetto di analisi d'impatto<sup>12</sup>. Su questo tema, il paragrafo 14 dell'Accordo interistituzionale sancisce che il Parlamento e il Consiglio sono vincolati a considerare integralmente le valutazioni d'impatto elaborate dalla Commissione. Inoltre, i co-legislatori sono obbligati a valutare gli impatti dei loro emendamenti più significativi ogni volta che le tempistiche e le modalità del processo legislativo lo consentono. Emerge, dunque, una prima e importante divergenza tra la formulazione teorica dell'Accordo e la sua (debole e incompleta) attuazione pratica.

Neppure lo strumento della valutazione retrospettiva, altro pilastro fondante dell'Agenda 2015, è immune da giudizi critici. Malgrado l'ottima *performance* a livello quantitativo (nel 2016 solo il 50% delle valutazioni d'impatto era accompagnato da una valutazione retrospettiva; nel 2018 la quota è salita al 78%), molti partecipanti alla consultazione generale lamentano il tempo insufficiente che intercorre tra l'entrata in vigore di una legge e la

successiva valutazione. Una tempistica troppo breve può condurre a risultati parziali che necessitano di integrazioni e correzioni *ex post*, causando uno spreco di risorse. Per attenuare questo deficit di qualità, è auspicabile che le valutazioni retrospettive vengano avviate quando gli impatti si sono pienamente materializzati e i dati sono completamente disponibili.

I funzionari della Commissione si concentrano invece sulla lunghezza del processo di valutazione, reputata eccessiva, e condividono l'opinione che lo svolgimento *in house* delle valutazioni sia utile alla formazione di competenze interne specializzate e spendibili per gli interventi futuri, con minore richiesta di consulenze esterne. Non si può prescindere, inoltre, da una più efficace, chiara e mirata comunicazione dei risultati delle analisi valutative.

A questo scenario instabile si aggiungono le critiche mosse dalla Corte dei conti europea, che lamenta il debole legame sussistente ad oggi tra le valutazioni d'impatto e le valutazioni *ex post* e la bassa considerazione che il Parlamento europeo e il Consiglio hanno nei confronti delle *evaluations* prodotte dalla Commissione<sup>13</sup>. Le valutazioni d'impatto e quelle retrospettive andrebbero, quindi, interconnesse meglio, «in modo che le conclusioni delle une possano essere utilizzate più efficacemente dalle altre»<sup>14</sup>.

Lo strumento del controllo normativo indipendente (attuato dal Regulatory Scrutiny Board) rileva una qualità non ottimale di alcuni questionari valutativi elaborati dalla Commissione, con domande non appropriate o alle quali è addirittura impossibile rispondere e con dati non accessibili o non confrontabili con gli standard di riferimento. Il Board, comunque, individua anche un *trend* generale di miglioramento progressivo (a partire dal 2015) nella redazione delle valutazioni

11 Documento di lavoro di accompagnamento alla Comunicazione COM(2019) 178, p. 21.

12 *Ivi*, p. 22.

13 European Court of Auditors (2018), p. 30.

14 COM(2019) 178, p. 11.

Lo stato dell'arte sulla *better regulation* europea attraverso il report finale della Commissione Juncker, di Simone Annaratone

d'impatto e retrospettive.

Il comitato di controllo, tuttavia, è ancora poco conosciuto dal pubblico europeo. Nella consultazione *stocktaking* del 2018, il 39% dei professionisti e il 74% dei semplici cittadini ha dichiarato di non possedere alcuna nozione riguardo al Regulatory Scrutiny Board e al suo funzionamento. Inoltre, sono emersi dubbi sul suo reale campo d'azione, non limitato a un mero controllo esterno ma esteso anche a un coinvolgimento attivo nei processi di *policy making*<sup>15</sup>.

### Semplificazione e coordinamento: uno sguardo oltre i limiti

Sul terzo macro-obiettivo pianificato dalla Commissione nell'Agenda 2015, ovvero l'adeguamento continuo della legislazione esistente rispetto alle sue finalità (tramite interventi mirati di semplificazione e riduzione dei costi superflui, promossi dalla Piattaforma REFIT), i funzionari dell'organo esecutivo dell'Unione segnalano una sproporzione tra la mole di risorse richieste dalla Piattaforma e il suo scarso valore aggiunto all'interno del processo complessivo. Altri tecnici della Commissione ritengono che ci siano modalità più efficienti ed efficaci per raccogliere informazioni dai livelli regionali e locali e dagli *stakeholders*.

E sono proprio gli *stakeholders*, in particolare quelli attivi nel settore industriale, a rimarcare la necessità di un aumento di consapevolezza del pubblico sulla Piattaforma REFIT e sul suo operato, attraverso una specifica campagna informativa. I portatori d'interesse, dunque, chiedono una Piattaforma più aperta, più produttiva e in grado di formulare più proposte di semplificazione e innovazione legislativa.

Nemmeno l'attuale sistema di comunicazione sulle iniziative del programma REFIT è immune da critiche. Il *REFIT Scorebord* (il tabellone riepilogativo pubblicato ogni anno per monitorare le singole azioni di semplificazione lungo tutto il loro ciclo) è tacciato, da alcuni governi nazionali, di essere ancora difficile da utilizzare, mentre numerosi funzionari della Commissione lo definiscono «gravoso, poiché richiede un aggiornamento costante»<sup>16</sup>. Non c'è da meravigliarsi, dunque, se circa il 40% dei partecipanti alla consultazione generale non sia soddisfatto delle strategie, messe in opera dalla Commissione, per la semplificazione della legislazione europea.

Il sondaggio tra i componenti della Piattaforma REFIT, invece, delinea un giudizio positivo del Government Group e dello Stakeholder Group sull'operato e sul contributo complessivo dell'ente all'interno del Programma REFIT. Le due sezioni della Piattaforma esprimono soddisfazione per il lavoro svolto finora e auspicano di proseguire le attività, con l'arrivo della nuova Commissione, mantenendo la stessa impostazione strutturale e lo stesso approccio operativo. Entrambi i gruppi, però, hanno stilato un elenco con specifiche proposte di miglioramento in settori chiave come il programma di mandato (maggiore chiarezza), l'organizzazione interna (più attenzione al bilanciamento tra i vari interessi), la comunicazione (strumenti più immediati e più facili da usare) e la visibilità (costruzione di un portale web dedicato e pianificazione di una conferenza annuale)<sup>17</sup>.

Infine, il quarto obiettivo che la Commissione ha posto a completamento della propria strategia di *better regulation* (cioè un piano d'azione condiviso e coordinato tra le istituzioni al vertice dell'Unione e tra gli Stati membri) è penalizzato dall'incompleta

15 Per un approfondimento dettagliato, si rimanda ai risultati della consultazione generale: Documento di lavoro di accompagnamento alla Comunicazione COM(2019) 178, Allegato II, pp. 50-70. Per una sintesi critica dei risultati, si veda S. Annaratone (2019).

16 Documento di lavoro di accompagnamento alla Comunicazione COM(2019) 178, p. 34.

17 Per maggiori dettagli, si veda la *REFIT Platform Opinion resulting from the dedicated Stocktaking Survey – Future prospects*, n. XXII.10.a, adottata il 14 marzo 2019.

Lo stato dell'arte sulla *better regulation* europea attraverso il report finale della Commissione Juncker, di Simone Annaratone

attuazione dell'Accordo interistituzionale, previsto dall'Agenda 2015 e non ancora pienamente operativo.

Tra le disposizioni inattuate spiccano i paragrafi 22 e 23 dell'Accordo, che stabiliscono un impiego sistematico delle clausole di riesame nelle leggi, la previsione di tempi congrui per l'attuazione degli atti normativi e per la raccolta degli elementi di prova su risultati e impatti, l'inclusione di misure di monitoraggio e di valutazione all'interno delle principali leggi europee (evitando, però, l'eccesso di regolamentazione). Risulta incompiuta anche l'applicazione del paragrafo 27 che formalizza l'impegno inderogabile dei tre co-legislatori ad allineare il sistema normativo vigente al quadro giuridico introdotto dal Trattato di Lisbona, con la priorità di uniformare «tutti gli atti di base che ancora fanno riferimento alla procedura di regolamentazione con controllo»<sup>18</sup>. È opportuno, inoltre, segnalare il grande ritardo con cui si sono aperti i negoziati sulle modifiche integrative della Convenzione d'intesa per gli atti delegati, richiesti con urgenza e «senza indebiti ritardi» dal paragrafo 28 dell'Accordo ma avviati ufficialmente solo nel settembre 2017.

Altri problemi giungono dagli Stati membri, «che non danno ancora prova di trasparenza nella comunicazione delle misure nazionali adottate in attuazione della normativa europea, specie quando vanno oltre quanto richiesto dal diritto dell'Unione»<sup>19</sup>. Il riferimento è alla complessa questione del *goldplating* (sovraregolamentazione), ovvero la tendenza degli Stati membri ad aggiungere nuovi vincoli e oneri all'interno delle leggi nazionali che recepiscono la normativa europea. Per disincentivare il ricorso eccessivo a tale pratica, la Commissione ha predisposto un'apposita

piattaforma informatica, ma i risultati sono stati fallimentari: «Solo due Stati membri hanno notificato disposizioni pertinenti negli ultimi tre anni»<sup>20</sup>. Ecco spiegato l'appello che la Commissione, tramite la sua relazione finale sulla *better regulation*, rivolge agli Stati membri affinché evitino ulteriori e inutili complessità in fase di recepimento e di attuazione della normativa comunitaria.

### Conclusioni

Il bilancio finale sulla politica europea di *better regulation* della Commissione Juncker è profondamente condizionato da una osservazione preliminare. Non può essere ignorato, infatti, l'elevato livello di ambizione che caratterizza tutti gli obiettivi dell'Agenda 2015. Gli sforzi per raggiungere questi traguardi hanno condotto il sistema europeo di *better regulation* sulla vetta della classifica generale stilata dall'OCSE nel 2018<sup>21</sup>.

Alla luce di questa premessa, i risultati conclusivi appaiono modesti in senso relativo e non assoluto, poiché collegati a obiettivi molto difficili da conquistare. Alcuni dei propositi iniziali (partecipazione diffusa dei cittadini, piena operatività dell'Accordo interistituzionale, coordinamento degli Stati membri sul *goldplating*) erano oggettivamente irrealizzabili in un orizzonte temporale così ristretto. Altri obiettivi sono stati raggiunti (standard più elevati sulla trasparenza e migliore controllo normativo tramite il Regulatory Scrutiny Board), mentre altri ancora sono stati mancati (ruolo incisivo della Piattaforma REFIT). Anche le valutazioni hanno seguito traiettorie

<sup>20</sup> *Ibidem*.

<sup>21</sup> Nell'analisi comparata dei sistemi di *better regulation*, l'OCSE colloca la Commissione europea al primo posto della classifica sul coinvolgimento degli *stakeholders* e al terzo posto delle graduatorie su valutazioni d'impatto e valutazioni *ex post*. Grazie a questa *performance* nelle tre dimensioni della *better regulation*, il sistema europeo è attualmente il migliore al mondo. Per un approfondimento tecnico, si rinvia allo specifico rapporto dell'OCSE *Regulatory Policy Outlook 2018*.

<sup>18</sup> Paragrafo n. 27 dell'Accordo interistituzionale del 2016 *Legiferare meglio* tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea.

<sup>19</sup> COM(2019) 178, p. 13.

Lo stato dell'arte sulla *better regulation* europea attraverso il report finale della Commissione Juncker, di Simone Annaratone

divergenti: sulle analisi d'impatto ci sono stati progressi significativi, mentre le valutazioni *ex post* sono sostanzialmente rimaste al palo.

Per gli sviluppi futuri, alcune considerazioni dei funzionari della Commissione (in particolare quelle riferite al rapporto tra meccanismi di valutazione e finestre consultive) sembrano suggerire il ricorso a un approccio più selettivo e mirato (quindi meno standardizzato) che tenga conto dei singoli casi collocati all'interno del contesto complessivo. Si configura, dunque, una possibile applicazione variabile dei principi generali rispetto alle peculiarità dei singoli provvedimenti. Tale impostazione dovrebbe consentire una ottimizzazione delle risorse e un efficientamento delle *performance*, con una riduzione degli sforzi sia per le istituzioni impegnate nell'ascolto sia per i cittadini e gli *stakeholders* consultati.

Alla Commissione Juncker va comunque riconosciuto il grande merito di aver intrapreso un articolato processo di meta-valutazione, ovvero un'analisi dettagliata sul funzionamento degli strumenti di valutazione. Si tratta di una novità assoluta per la *better regulation* europea. Nessuna delle Commissioni precedenti era riuscita ad avviare un'attività di ricerca e ascolto così strutturata e capillare.